



DELIBERA n° 01 /2019

del 28.01.2019

Direzione competente: AGE/OPE

Oggetto: Porto di Taranto – Domanda di concessione ex art. 18 L. 84/94. Cemitaly Spa.

IL COMITATO DI GESTIONE

Vista la delibera n. 07/17 del 28.04.2017 del Comitato di Gestione afferente il rilascio della concessione ex art. 18 L. 84/94 alla Cementir Italia Spa, per la durata di anni venti a far tempo dalla data di sottoscrizione del titolo, afferente l'occupazione e l'uso della zona demaniale marittima di complessivi mq 21.120 circa, situata nel Porto Mercantile di Taranto (Radice lato levante del IV Sporgente ed area retrostante la banchina di riva tra il IV ed il III Sporgente con esclusione della banchina medesima), identificata al catasto al foglio di mappa n. 198, p.lle 185, 188, 189 e 248/p, allo scopo di mantenere un insediamento produttivo - funzionalmente collegato allo Stabilimento industriale di proprietà - sul quale insistono impianti ed attrezzature fisse della Società stessa destinati all'imbarco del cemento alla rinfusa e in sacchi, delle materie prime e dei semilavorati provenienti dal cennato Stabilimento. Ciò eseguendo le opere/investimenti previsti nel progetto allegato all'istanza di concessione e gli ulteriori interventi – oltre quelli manutentori – migliorativi consistenti in interventi di riqualificazione ed ammodernamento della banchina, da sottoporre all'autorizzazione dell'AdSP, atti a consentire un utilizzo polifunzionale/multiuso della Calata IV con particolare riferimento al traffico pesante assimilabile a quello destinato al servizio Ro-Ro.

Visto il provvedimento n. 15/2017 del 15.09.2017 con il quale il Comitato di Gestione ha deliberato - ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9, comma 5, lett. g) L. 84/94 su proposta del Presidente dell'AdSP del 07.09.2017 – di modificare i criteri di determinazione degli importi delle cauzioni ex artt. 17 Reg. Cod. Nav. e 18, co. 6, lett. a), L. 84/94 da chiedersi alla Cementir Italia Spa per il rilascio della chiesta concessione ex art. 18 L. 84/94. Ciò determinando l'ammontare delle suddette cauzioni nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nell'ottica del contemperamento degli interessi coinvolti e del perseguimento del pubblico interesse. Quanto sopra alle condizioni tutte stabilite nel citato atto di Proposta in data 07.09.2017 del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio (parte integrante e sostanziale della delibera n. 15/2017 del 15.09.2017) con caducazione in *parte qua* della precedente delibera n. 07/17 del 28.04.2017 limitatamente alla parte nella quale la stessa disponeva i criteri di determinazione degli importi delle cauzioni di che trattasi;

Vista l'autorizzazione n. 1 del 06.02.2018 rilasciata ex art. 16 L. 84/94 alla Cementir Italia Spa;



Visto il foglio in data 17.12.2018 ed allegata nota tecnica con i quali la Cemitaly si è resa disponibile alla sottoscrizione del titolo concessorio manifestando l'esigenza di modificare i cronoprogrammi a suo tempo presentati oltre che di sospendere, durante il corso dei lavori, ogni attività.

Nel foglio si legge infatti *“inderogabili necessità di ridurre i rischi di interferenza e quindi salvaguardare in primis esigenze di sicurezza hanno imposto la programmazione degli interventi in undici fasi successive...”* ed ancora *“durante tutte le fasi descritte stante lo svolgimento delle attività indicate nell'allegata nota tecnica, nell'intera area in concessione non sarà possibile, per Cemitaly, alcuna diversa utilizzazione dei sedimenti, né pertanto la movimentazione di merci, con la conseguenza che durante il corso dei lavori l'attività costituente lo scopo della concessione sarà sospesa...”*.

Nella allegata nota tecnica si legge inoltre *“La necessità di ridurre i rischi da interferenza, in relazione alle aree di cantiere a disposizione, rende ...opportuno effettuale l'intervento in maniera progressiva operando in una prima fase sui corpi A, B e C e nella successiva sui corpi D, E e F. L'Esecuzione delle opere in step successivi garantisce sempre una zona di accesso per tutta la durata dei lavori anche per eventuali interventi di emergenza ... Il cronoprogramma prevede il completamento dei corpi A, B e C dell'impalcato e dell'impianto trattamento delle acque meteoriche (zona est calata IV) entro 24 mesi dal rilascio dei titoli autorizzativi e il completamento dei corsi D, E e F e impianto acque meteoriche nei successivi 12 mesi...Le aree di cantiere individuate limitano essenzialmente la disponibilità stessa della banchina per le normali operazioni. In aggiunta lo smontaggio di alcuni macchinari, quali il nastro BC-5 e le linee di trasporto pneumatico del cemento, necessarie per la realizzazione delle opere, limitano ancorché impediscono la possibilità di carico sui natanti”*.

LETTA E CONDIVISA

la Proposta del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio, in data 24.01.2019, nel merito della richiesta contenuta nel precitato foglio del 17.12.2018 ed allegata nota tecnica che conclude come segue: *“In relazione alla suindicata proposta, si chiede che il Comitato di Gestione deliberi - ex art. 9, co. 5, lett. g) della L. 84/94 – in ordine all'accoglimento della nota della Cemitaly in data 17.12.2018 con la quale la Società si è resa disponibile alla sottoscrizione del titolo concessorio sulla base di nuovi cronoprogrammi sospendendo, durante il corso dei lavori, ogni attività e, pertanto, impegnandosi a rispettare il programma dei traffici a suo tempo presentato con decorrenza immediatamente successiva al termine dei lavori di cui ai nuovi cronoprogrammi medesimi.”* Ciò nell'ottica del contemperamento degli interessi coinvolti e del perseguimento del pubblico interesse.

Visto il parere favorevole espresso, in data 28.01.2019, dalla Commissione Consultiva ai sensi dell'art. 15, co. 2, L. 84/94 .

SENTITI

gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato di Gestione.

SENTITO

il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i.



PRESO ATTO

dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente:
componenti presenti n.3 (tre), votanti; n.3 (tre); favorevoli: n.3 (tre); contrari: nessuno, astenuti:
nessuno.

LETTI ED APPLICATI

- gli artt. 8 co. 3 lett. n), 9 co. 5, lett. g), 16 e 18 della L. 84/94;
- l'art. 17 Reg. Cod. Nav.;
- il Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160, con gli aggiornamenti di cui agli articoli 1 e 4 della legge 494/93;
- la Circolare n. M_TRA/PORTI/1462, in data 04.02.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generali per i Porti, in ordine alla quantificazione dei canoni demaniali marittimi;
- il Regolamento *“Procedure amministrative in materia di demanio marittimo”* adottato dall'AdSP con Ordinanza n. 18/18 del 21.12.2018;
- la Circolare n. 3087 del 05.02.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il titolo *“Concessioni di aree demaniali marittime e banchine portuali nei porti sede di Autorità di sistema portuale”*;
- la delibera n. 57/2018 in data 30.05.2018 dell'Autorità di Regolazione dei trasporti (ART) ed i relativi allegati, con particolare riferimento all'Allegato A, recante *“Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”*;
- il Regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio approvato con delibera n. 01/2017 del CdG in data 21.03.2017 e modificato con successiva delibera n. 12/2017 del 15.09.2017.

VISTI

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 362 del 08.11.2016 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 26/2017 in data 06.03.2017 e successive modifiche di costituzione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta contenuta nel foglio prodotto in data 17.12.2018 ed annessa nota tecnica con la quale la Cemitaly Spa si è resa disponibile alla sottoscrizione del titolo concessorio sulla base di nuovi cronoprogrammi sospendendo, durante il corso dei lavori, ogni attività e, pertanto, impegnandosi a rispettare il programma dei traffici a suo tempo presentato con decorrenza immediatamente successiva al termine dei lavori di cui ai nuovi cronoprogrammi medesimi.
2. Il rilasciando atto di concessione demaniale marittima ex art. 18 L. 84/94 dovrà fare espresso riferimento a tali nuovi cronoprogrammi con l'impegno del concessionario a rispettare gli stessi avviando le richieste per l'acquisizione di autorizzazioni/pareri/approvazioni/etc. relative alle opere ed agli interventi proposti entro giorni trenta dalla data di rilascio del titolo concessorio;



3. Con riferimento al programma dei traffici, il rilasciando titolo concessorio dovrà prevedere l'obbligo per il concessionario di garantire - al termine dei lavori di cui ai nuovi cronoprogrammi - un traffico annuo pari a quello indicato nel piano operativo allegato all'istanza di concessione a suo tempo presentato.
4. Tutto quanto non previsto nell'atto concessorio o quanto fosse necessario modificare, integrare o eliminare costituirà oggetto di atto ovvero di autorizzazione, così come previsto dagli artt. 18, L. 84/94, 45-bis e 46 Cod. Nav., 24 Reg. Cod. Nav.. Ciò sugli esiti del procedimento amministrativo da implementarsi in conformità a quanto previsto per le diverse fattispecie dal Regolamento "*Procedure amministrative in materia di demanio marittimo*".
Le eventuali variazioni saranno autorizzate sulla base di valutazioni che terranno conto della compatibilità dei progetti con i programmi attuativi e di sviluppo del Porto in linea con le previsioni operate in sede di POT e PRP e del rispetto dei diversi interessi coinvolti (perseguimento degli interessi pubblici ed esigenze del concessionario).
Con periodicità quinquennale l'AdSP ed il Concessionario potranno procedere, sulla base di studi condivisi ed analisi di contesto socio-economico, ad eventuali aggiornamenti intermedi del programma di attività.

Quanto sopra si ritiene essere conforme al pubblico interesse per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche indicati nella summentovata Proposta del Presidente - parte integrante e sostanziale della presente delibera - ai quali interamente si riporta e che il Comitato di Gestione fa propri per quanto attiene alla motivazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, a cura della Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito internet istituzionale, in apposito elenco con l'indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione (unanimità, maggioranza).

F.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

F.to Il Segretario
Dott. Fulvio Lino Di Blasio



Proposta del Presidente al Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, co. 3, lett. n) e 9, co. 5, lett. g) della L. 84/94. Seduta del 28.01.2019

E' noto come il Comitato di Gestione, con provvedimento n. 07/17 del 28.04.2017, abbia deliberato - ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9, comma 5, lett. g) L. 84/94 sulla proposta del Presidente dell'AdSP del 24.04.2017 – di assentire alla Cementir Italia Spa la concessione ex art. 18 L. 84/94, per la durata di anni venti, per l'occupazione e l'uso della zona demaniale marittima di complessivi mq 21.120 circa, situata nel Porto Mercantile di Taranto (Radice lato levante del IV Sporgente ed area retrostante la banchina di riva tra il IV ed il III Sporgente con esclusione della banchina medesima), identificata al catasto al foglio di mappa n. 198, p.lle 185, 188, 189 e 248/p, allo scopo di mantenere un insediamento produttivo - funzionalmente collegato allo Stabilimento industriale di proprietà - sul quale insistono impianti ed attrezzature fisse della Società stessa destinati all'imbarco del cemento alla rinfusa e in sacchi, delle materie prime e dei semilavorati provenienti dal cennato Stabilimento. Ciò eseguendo le opere/investimenti previsti nel progetto allegato all'istanza di concessione e gli ulteriori interventi – oltre quelli manutentori – migliorativi consistenti in interventi di riqualificazione ed ammodernamento della banchina, da sottoporre all'autorizzazione dell'AdSP, atti a consentire un utilizzo polifunzionale/multiuso della Calata IV con particolare riferimento al traffico pesante assimilabile a quello destinato al servizio Ro-Ro. Quanto sopra alle condizioni tutte stabilite nel citato atto di Proposta in data 24.04.2017 del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio - parte integrante e sostanziale della delibera medesima - tra le quali la determinazione del canone demaniale e delle cauzioni ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e 18, co. 6, lett. a) L. 84/94.

E' del pari noto come la Cementir Italia Spa, con foglio n. 497 pervenuto in data 20.07.2017, abbia chiesto di commisurare la cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. *“a due volte il canone demaniale”* e quella ex art. 18, co. 6, lett. a), L. 84/94 *“ai soli interventi – oltre quelli manutentori – migliorativi così come indicati nel Piano Operativo presentato dalla società, consistenti in interventi di riqualificazione ed ammodernamento della banchina, atti a consentire un utilizzo polifunzionale/multiuso della Calata IV con particolare riferimento al traffico pesante assimilabile a quello destinato al Servizio Ro-Ro”*.

In relazione a quanto precede, il Comitato di Gestione, con provvedimento n. 15/2017 del 15.09.2017, ha deliberato - ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. n) e 9, comma 5, lett. g) L. 84/94 su proposta del Presidente dell'AdSP del 07.09.2017 – di modificare i criteri di determinazione degli importi delle cauzioni ex artt. 17 Reg. Cod. Nav. e 18, co. 6, lett. a), L. 84/94 da chiedersi alla Cementir Italia Spa per il rilascio della chiesta concessione ex art. 18 L. 84/94. Ciò determinando l'ammontare delle suddette cauzioni nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nell'ottica del contemperamento degli interessi coinvolti e del perseguimento del pubblico interesse. Quanto sopra alle condizioni tutte stabilite nel citato atto di Proposta in data 07.09.2017 del Presidente dell'AdSP del Mar Ionio (parte integrante e sostanziale della delibera n. 15/2017 del 15.09.2017) con caducazione in *parte qua* della precedente delibera n. 07/17 del 28.04.2017 limitatamente alla parte nella quale la stessa disponeva i criteri di determinazione degli importi delle cauzioni di che trattasi.

L'AdSP, con provvedimento n. 14304 del 03.10.2017, ha pertanto comunicato la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90, con l'accoglimento dell'istanza di concessione e la richiesta degli adempimenti per il rilascio del titolo concessorio.

La Cementir Italia Spa, con fogli nn. 311, 339 e s.n. pervenuti rispettivamente in data 27.11.2017, 22.12.2017 e 02.01.2018, ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto adempimento di



quanto chiesto per il rilascio dell'atto di concessione pluriennale (corrispondenza canone relativamente al periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 e trasmissione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e delle fidejussioni ex art. 18, co. 6, lett. a), L. 84/94 a garanzia del progetto di investimento e del programma di attività volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto).

La Cementir, con foglio n. 8 DIS/TA-vl in data 09.01.2018, ha comunicato la cessione, a decorrere dal 02.01.2018, del 100% del capitale sociale della Cementir Italia Spa da parte della Cementir Holding Spa alla Italcementi Spa, società interamente controllata da HeidelbergCement France SAS; per effetto di tale cessione il nuovo socio unico della Cementir Italia Spa è divenuta la Italcementi Spa.

L'AdSP, con foglio n. 1570 del 26.01.2018, ha trasmesso alla Cementir Italia Spa la bozza di atto di concessione per la condivisione del testo e successiva sottoscrizione.

La Società, in data 31.01.2018, ha chiesto un differimento del termine per la sottoscrizione del titolo per la rappresentata necessità che il testo venisse condiviso e accettato dal nuovo Socio di maggioranza e successivamente in data 03.07.2018 ha presentato una nota in cui ha chiesto di differire il rilascio del titolo e la sottoscrizione della concessione per i motivi indicati nella nota medesima connessi al provvedimento di sequestro da parte del GIP presso il Tribunale di Lecce del parco loppa, dei nastri trasportatori (con tramogge ed impianti di vagliatura), dell'impianto di depurazione loppa ed del sito di stoccaggio delle ceneri legger; provvedimento che *"ha reso impossibile l'attività industriale, ha reso necessario attivare la c.i.g. ed ha inciso sulla utilità/utilizzabilità della concessione demaniale che avrebbe reso impossibile l'attività industriale e quindi inciso sulla utilità/utilizzabilità della concessione"*.

In data 19.07.2018 è pervenuta comunicazione di cambio della denominazione sociale da Cementir Italia Spa a Cemitaly Spa e della sede legale da Roma a Bergamo.

L'AdSP, attesa la necessità di rilasciare il titolo concessorio con conseguente avvio del programma di attività e del progetto di investimento ha convocato apposita riunione che ha avuto luogo in data 26.11.2018.

A seguito di detta riunione, la Cemitaly, con foglio in data 17.12.2018 ed allegata nota tecnica, si è resa disponibile alla sottoscrizione del titolo concessorio manifestando l'esigenza di modificare i cronoprogrammi a suo tempo presentati oltre che di sospendere, durante il corso dei lavori, ogni attività.

Nel foglio si legge infatti *"inderogabili necessità di ridurre i rischi di interferenza e quindi salvaguardare in primis esigenze di sicurezza hanno imposto la programmazione degli interventi in undici fasi successive..."* ed ancora *"durante tutte le fasi descritte stante lo svolgimento delle attività indicate nell'allegata nota tecnica, nell'intera area in concessione non sarà possibile, per Cemitaly, alcuna diversa utilizzazione dei sedimenti, né pertanto la movimentazione di merci, con la conseguenza che durante il corso dei lavori l'attività costituente lo scopo della concessione sarà sospesa..."*.

Nella allegata nota tecnica si legge inoltre *"La necessità di ridurre i rischi da interferenza, in relazione alle aree di cantiere a disposizione, rende ...opportuno effettuale l'intervento in maniera progressiva operando in una prima fase sui corpi A, B e C e nella successiva sui corpi D, E e F. L'Esecuzione delle opere in step successivi garantisce sempre una zona di accesso per tutta la durata dei lavori anche per eventuali interventi di emergenza ... Il cronoprogramma prevede il completamento dei corpi A, B e C dell'impalcato e dell'impianto trattamento delle acque meteoriche (zona est calata IV) entro 24 mesi dal rilascio dei titoli autorizzativi e il completamento dei corsi D, E e F e impianto acque meteoriche nei*



successivi 12 mesi...Le aree di cantiere individuate limitano essenzialmente la disponibilità stessa della banchina per le normali operazioni. In aggiunta lo smontaggio di alcuni macchinari, quali il nastro BC-5 e le linee di trasporto pneumatico del cemento, necessarie per la realizzazione delle opere, limitano ancorchè impediscono la possibilità di carico sui natanti”.

Inoltre la Cemitaly, con nota in data 09.01.2019, ha chiesto di regolarizzare - nelle more del rilascio del titolo definitivo - l'occupazione demaniale marittima in atto con un titolo provvisorio afferente il decorso periodo 01.01.2018-31.12.2018 ed il primo quadrimestre del 2019 rideterminando il relativo canone demaniale secondo le superfici allo stato utilizzate.

L'AdSP, con foglio n. 890 del 17.01.2019, ha riscontrato le suddette note e:

- per quanto attiene alla chiesta regolarizzazione amministrativa, ha provveduto a rideterminare il canone dovuto per il suddetto periodo in relazione all'occupazione in atto per il rilascio del titolo provvisorio ;
- in ordine alla richiesta di modifica dei cronoprogrammi a suo tempo presentati e sospensione, durante il corso dei lavori, di ogni attività, ha comunicato che avrebbe acquisito il parere della Commissione Consultiva, nonché la delibera del Comitato di Gestione, Organo competente a deliberare in merito al rilascio delle concessioni ex art. 18 L. 84/94.

Tutto ciò rappresentato - con riferimento alla nota del 17.12.2018 con la quale, come suesposto, la Cemitaly ha manifestato la disponibilità alla sottoscrizione del titolo concessorio sulla base di nuovi cronoprogrammi sospendendo, durante il corso dei lavori, ogni attività e, pertanto, impegnandosi a rispettare il programma dei traffici a suo tempo presentato con decorrenza immediatamente successiva al termine dei lavori di cui ai nuovi cronoprogrammi medesimi - il Sottoscritto esprime l'avviso di poter accogliere la relativa richiesta per le sottoindicate considerazioni nell'ottica del contemperamento degli interessi coinvolti e del perseguimento del pubblico interesse:

- Urgente avvio del progetto di investimento e del conseguente programma di attività.
Il rilascio della concessione appare urgente nel perseguimento del superiore pubblico interesse costituito dalla necessità che la Cemitaly Spa esegua i proposti interventi tra i quali assumono particolare rilevanza quelli manutentori/di risanamento dell'impalcato a giorno della Calata IV compreso tra il III e IV sporgente oltre che quelli (da sottoporre ad autorizzazione dell'AdSP) atti a consentire un utilizzo polifunzionale/multiuso della Calata IV con particolare riferimento al traffico pesante assimilabile a quello destinato al servizio Ro-Ro.
- La concessione demaniale marittima appare funzionalmente collegata allo Stabilimento industriale di proprietà della Cemitaly Spa.
Come le vicende giudiziarie connesse al sequestro di aree ed impianti all'interno dello Stabilimento "hanno reso impossibile l'attività industriale, ha reso necessario attivare la c.i.g. ed ha inciso sulla utilità/utilizzabilità della concessione demaniale", allo stesso modo il mancato assentimento della concessione demaniale marittima determinerebbe - ora che le aree sono state dissequestrate - una ineluttabile situazione di aggravamento della crisi in atto con ogni riflesso negativo anche sotto l'attenzionato profilo occupazionale.
- Salvaguardia delle rappresentate esigenze di sicurezza e riduzione dei rischi di interferenza.



L'Esecuzione delle opere in step successivi secondo i proposti nuovi cronogrammi e la richiesta di sospensione delle attività durante l'esecuzione dei lavori appaiono condivisibili in considerazione della necessità *"di ridurre i rischi di interferenze e quindi salvaguardare in primis esigenze di sicurezza"* per ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità al fine di prevenire qualsivoglia situazione di pericolo ovvero di incidente.

In relazione alla suindicata proposta, si chiede che il Comitato di Gestione deliberi - ex art. 9, co. 5, lett. g) della L. 84/94 - in ordine all'accoglimento della nota della Cemitaly Spa in data 17.12.2018 con la quale la Società si è resa disponibile alla sottoscrizione del titolo concessorio sulla base di nuovi cronogrammi sospendendo, durante il corso dei lavori, ogni attività e, pertanto, impegnandosi a rispettare il programma dei traffici a suo tempo presentato con decorrenza immediatamente successiva al termine dei lavori di cui ai nuovi cronogrammi medesimi.

Taranto, lì 24.01.2019

F.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE